



COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE del SERVIZIO TECNICO e TUTELA AMBIENTALE

n. 39 / TEC dd. 03.02.2020

Impegno n. _____ / 2020

OGGETTO: Incarico allo studio SWS Engineering S.p.A -Via della Stazione 27- 38123 – codice fiscale, 00580910222 – Trento, della redazione dello studio di fattibilità relativo all’attraversamento ciclo-pedonale della forra del Noce presso la località di Santa Giustina.

Impegno di spesa pari a € 14.995,81 oltre oneri previdenziali (€ 599,83) ed oneri fiscali (€ 3.431,04) per complessivi € 19.026,68.=.

Codice CIG: Z992BB751B

Codice CUP: C91B19000550005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TUTELA AMBIENTALE

Il comma 2 quinque dell’art. 9 della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm. (“Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”), nel disciplinare il cosiddetto Fondo strategico territoriale, stabilisce che “La Provincia, le Comunità e i Comuni sottoscrivono accordi di programma per orientare l’esercizio coordinato delle rispettive funzioni alla realizzazione di interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale.

Gli accordi vincolano l’impiego delle risorse, ferme restando le competenze degli enti sottoscrittori. Per queste finalità è costituito un fondo presso la Comunità, alimentato da risorse provinciali in materia di finanza locale e da risorse comunali. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse provinciali sono disciplinati da apposita delibera della Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali; se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la Provincia può approvare i propri provvedimenti, dando atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate.

La destinazione delle risorse conferite dai Comuni è stabilita in un’apposita intesa tra la Comunità e i Comuni che alimentano il fondo, previo parere del Consiglio di Comunità; se l’intesa non è raggiunta entro il termine stabilito nel provvedimento che disciplina il riparto delle risorse provinciali, la destinazione delle risorse dei Comuni è definita dalla Giunta provinciale nel rispetto delle modalità di utilizzo individuate dal medesimo provvedimento di riparto e sentite le Comunità interessate”.

Nel corso del 2017 è stato formalizzato e sottoscritto dalla Comunità della Val di Non, da n.25 Comuni del corrispondente territorio e dalla Provincia Autonoma di Trento l’Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità della Val di Non, di seguito denominato Accordo di programma, definitivamente approvato con decreto del Presidente della medesima Comunità n. 9 di data 11.01.2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige n. 3 di data 18.01.2018.

L’allegato A) dell’Accordo di programma prevede tra gli interventi da realizzare quello relativo alla “Valorizzazione del lago di Santa Giustina: diga di Santa Giustina”.

Il suddetto intervento si articola in una serie di opere per la valorizzazione dell’area adiacente alla diga di Santa Giustina. Tra di esse rientra la previsione di effettuare un collegamento ciclopedonale tra le due sponde della forra del Noce, che si coordini con la già pianificata rete ciclabile di valle.

A tal fine il Comitato Esecutivo della Comunità della Val di Non con deliberazione del n. 144 di data 1 ottobre 2019 disponeva di acquisire uno studio tecnico di fattibilità che individuasse le alternative di carattere tecnico-progettuale in merito all'attraversamento ciclo-pedonale della forra del Noce presso la diga di Santa Giustina, demandando al Responsabile del servizio tecnico e tutela ambientale l'esecuzione di quanto indicato, attraverso l'adozione dei conseguenti provvedimenti di natura gestionale.

Considerato come la progettazione e la valutazione tecnico- economica di opere infrastrutturali come nel caso in esame ossia ponti di notevole luce presupponga delle conoscenze specialistiche non rinvenibili presso il servizio tecnico e tutela ambientale della Comunità della Val di Non e che pertanto si ritiene di affidare all'esterno il predetto incarico.

Considerato che per quanto concerne gli incarichi tecnici esterni nell'ambito dei lavori pubblici in data 17 giugno 2016 è stato emanato il nuovo D.M. "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50", in riferimento al quale il nuovo Codice appalti all'art. 24, co. 8, stabilisce: "I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento".

Visto inoltre il Protocollo tra la Provincia autonoma di Trento, il Consiglio delle autonomie locali, gli Ordini professionali degli architetti, degli ingegneri, dei geologi e dei dottori agronomi, nonché i collegi dei geometri e dei periti in materia di servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, sottoscritto in data 17 dicembre 2014, nonché le Direttive richiamate nel Protocollo medesimo recanti misure finalizzate alla certezza e semplificazione delle procedure di affidamento di incarichi professionali ai sensi della legge provinciale sui lavori pubblici, che sono state approvate dalla Giunta provinciale con delibera n. 2282 del 15 dicembre 2014. In base a questi parametri il Servizio tecnico e tutela ambientale ha elaborato il preventivo di parcella ai fini dell'individuazione della base d'appalto per la fase di negoziazione delle condizioni di affidamento dell'incarico suddetto. Il preventivo di parcella riporta una spesa di euro 18.756,49.= (spese comprese, ed oneri previdenziali e fiscali esclusi), calcolato in base al costo dei lavori pari ad euro 2.500.000,00.= (oneri della sicurezza compresi, escluse le somme a disposizione).

Il corrispettivo richiesto non eccede dunque l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, Legge sui contratti e sui beni provinciali, pari ad euro 46.400,00.= (al netto di oneri fiscali), e neanche l'importo di cui all'art. 36, co. 2, lett. a, del d.lgs. n. 50 del 2016, Codice dei contratti pubblici, pari ad euro 40.000,00.= (al netto di oneri fiscali), ed è possibile procedere mediante trattativa privata diretta.

Per quanto concerne le modalità di affido si ritiene di procedere mediante trattativa privata diretta (affidamento diretto), ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 bis e 25 bis del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11 maggio 2012.

L'art. 24 bis citato al comma 1 stabilisce: "*Nei casi di affidamento diretto, il responsabile del procedimento seleziona tre operatori economici con le modalità previste dall'articolo 25 bis. L'affidatario è individuato mediante sorteggio tra gli operatori economici selezionati. [...]. Il responsabile del procedimento negozia con l'affidatario il corrispettivo e, se necessario, le condizioni di esecuzione del contratto e motiva in ordine alla congruità del ribasso offerto sull'importo posto a base della trattativa*"; l'art. 25 bis, comma 1, del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11 maggio 2012 a sua volta prevede: "*Negli affidamenti previsti dagli articoli 24 bis e 25, il responsabile del procedimento seleziona gli operatori economici, [...], tra gli iscritti negli strumenti elettronici o negli elenchi, ove previsti dalla normativa provinciale in materia, sulla base dell'idoneità professionale, delle capacità tecniche e professionali e degli ulteriori requisiti richiesti. I soggetti sono selezionati nel numero previsto dagli articoli 24 bis e 25, se presenti in tal numero.*"

Per l'incarico in oggetto, in considerazione delle specificità tecniche dello stesso, sono stati individuati i seguenti studi professionistici:

- - Nova Agenzia s.r.l.,- Via S. Caterina n. 45-38062, ARCO
- SWS Engineering S.p.A -Via della Stazione 27- 38123, TRENTO (TN)
- A.I.A. Engineering s.r.l., Passaggio Benvenuto Disertori, 36-38121, TRENTO (TN)

I Professionisti appena indicati sono stati dunque interpellati sulla loro disponibilità alla partecipazione al sorteggio (e all'eventuale svolgimento del Servizio), comunicando anche la data del presente sorteggio pubblico, con note rispettivamente ns. prot. n. 10809 dd. 23.10.2019, ns. prot. n. 10810 dd. 23.10.2019 e ns. prot. n. 10811 dd. 23.10.2019;

I Professionisti hanno comunicato la propria disponibilità alla partecipazione al sorteggio (e all'eventuale svolgimento del Servizio) con le seguenti note:

- Nova Agenzia s.r.l.,con nota ns prot. 10937 d.d. 28.10.2019;

- SWS Engineering S.p.A, con nota ns. prot. 10906 d.d. 28.10.2019 ;
- A.I.A. Engineering s.r.l., con nota ns. prot. 10862 d.d. 24.10.2019;

In data 30.10.2019 ore 14.30 si è tenuto il sorteggio pubblico, e, come risulta dal relativo verbale (prot. n. 11149 del 31.10.2019), è risultato estratto lo studio . SWS Engineering S.p.A - Via della Stazione 27- 38123, Trento.

L'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7 del D.L. 52/2012, così come convertito nelle leggi n. 94 del 6 luglio 2012, prevede per le amministrazioni centrali e periferiche l'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (di cui all'art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010) per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario e al di sopra dei 5.000,00 euro (la l.p. n. 23 del 1990 all'art. 36 ter 1, co. 6, stabilisce analogamente: "Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.").

L'art. 9, comma 1, della L.P. 2 del 2016, stabilisce: "Per ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e delle amministrazioni aggiudicatrici e per garantire la trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono un'idonea registrazione delle fasi della procedura di gara, promuovendo l'utilizzo di mezzi elettronici [...]. [...] tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e la trasmissione delle offerte, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.".

Analogamente il Codice appalti nazionale (d.lgs. n. 50 del 2016) con il disposto dell'art. 52. L'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.), con comunicato del Presidente del 30.10.2018, ha tuttavia stabilito: "L'Autorità ritiene che, per gli acquisti *infra* 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata [art. 1,co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296], non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici".

Considerato che l'importo del servizio è superiore alla soglia dei 5.000,00.= euro, e preso atto quindi dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a., per la fase di negoziazione con il Professionista sorteggiato si è ritenuto di procedere con una gara telematica nell'ambito della categoria merciologica "Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione – CPV 71000000_8" sulla piattaforma informatica Acquisti on-line della pubblica amministrazione trentina.

La Lettera di invito della gara telematica è stata inviata al Professionista sorteggiato Studio SWS Engineering S.p.A in data 24.01.2020 ns. prot. n. 689, gara telematica n. 88871, con termine di scadenza delle offerte il 30.01.2020 ore 9.00, allegando il preventivo di parcella elaborato dal Servizio tecnico e tutela ambientale per l'importo a base d'asta, richiedendo l'indicazione del mero ribasso d'asta rispetto a quest'ultimo (euro 18.756,49.= (spese comprese, ed oneri previdenziali e fiscali esclusi)).

In data 23.12.2019 ore 15.00 si è tenuta la seduta pubblica di apertura dell'offerta, al cui termine, come emerge dal verbale di gara allegato alla presente deliberazione, è risultato aggiudicatario in via provvisoria lo studio SWS Engineering S.p.A con un ribasso del 20,05 % rispetto all'importo a base d'asta ovvero si rendono disponibili all'esecuzione della prestazione in oggetto a fronte dell'importo di Euro 14.995,81 =(spese comprese, ed oneri previdenziali e fiscali esclusi).

Tutto ciò premesso

Vista la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e s.m.i., "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", nell'ambito della quale rileva in particolare l'art. 20;

Visto il D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11 maggio 2012 e s.m.i., "Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti""", nell'ambito del quale rilevano in particolare gli artt. 24, 24 bis e 25 bis;

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 e s.m.i., "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016", nell'ambito della quale rileva in particolare l'art. 10;

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 di "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art. 36, ter 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, disciplinante l'organizzazione delle procedure di realizzazione di opere e di acquisti di beni e forniture;

Riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'affidamento a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 della L.P. 19.07.1990, n.23, comma 2 lettera h) e comma 4, per cui il combinato disposto, qualora l'importo contrattuale non ecceda Euro 46.400,00 il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;

Constatato che la spesa derivante dalla presente determinazione, pari ad € 19.026,68.= trova copertura al capitolo 5771 del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020;

Dato atto che la presente determinazione assume carattere di provvedimento a contrarre, in considerazione del fatto che sono stati già indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto e le modalità di scelta del contraente;

Preso atto che, come stabilito dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, la presente determinazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la propria competenza all'adozione della presente determinazione in ottemperanza a quanto disposto dalla precedente deliberazione del Comitato esecutivo n. 7 di data 29.01.2020, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020;

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm..

Visto l'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dal Consiglio della Comunità della Val di Non n. 4 del 27.03.2018;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, ed in particolare l'art. 126;

D E T E R M I N A

1. Di prendere atto del verbale della seduta pubblica del 24.01.2020 ore 10.00 relativa alla gara telematica n. 88871 (Lettera di invito del 24.01.2020 ns. prot. n. 689-16/TEC) per il servizio tecnico – professionale di " studio di fattibilità relativo all'attraversamento ciclo-pedonale della forra del Noce presso la località di Santa Giustina", svolta sulla piattaforma informatica Acquisti on-line della pubblica amministrazione trentina, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di affidare, sulla base della gara telematica di cui al precedente punto, il servizio tecnico professionale di redazione dello studio di fattibilità relativo all'attraversamento ciclo-pedonale della forra del Noce presso la località di Santa Giustina allo studio SWS Engineering S.p.A -Via della Stazione 27- 38123 – codice fiscale, 00580910222 – Trento per un corrispettivo di € 14.995,81 oltre oneri previdenziali (€ 599,83) ed oneri fiscali (€ 3.431,04) per complessivi € 19.026,68.=
3. di dare atto che la relativa spesa, prevista in complessivi € 19.026,68.=, trova copertura al capitolo 5771 del piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020 ;
4. di dare atto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, che la stipula del contratto per affidamenti di importo inferiore ai € 40.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici;
5. di dare atto che l'incarico si intende affidato con la firma digitale di copia del presente atto in segno di accettazione del preventivo richiamato al precedente punto n. 1, e delle ulteriori seguenti condizioni:
 - Il compenso spettante per i servizi è corrisposto dalla Comunità, previa presentazione di regolare fattura elettronica relativa al servizio svolto, con le seguenti modalità di pagamento:
 - l'incarico deve svolgersi in collaborazione con l'amministrazione della Comunità della Val di Non e dei Comuni territorialmente competenti (Ville d'Anaunia e Predaia) e confrontandosi, se necessario con il Servizio Opere Stradali e Ferroviarie – Ufficio Infrastrutture Ciclopedonali della PAT;
 - Svolgimento del servizio richiesto entro 60 giorni dal presente incarico, salvo eventuali proroghe concesse a seguito di motivate richieste in merito.
 - applicazione di una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;

- pagamento in unica soluzione.
 - con la sottoscrizione della comunicazione di affidamento dell'incarico il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di essere in regola con gli adempimenti in materia contributiva, previdenziale ed assistenziale ed inoltre di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva con l'espletamento dell'incarico oggetto del contratto stesso, a norma delle vigenti disposizioni di legge e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione;
 - il professionista risponde personalmente dell'esecuzione dell'incarico di cui all'oggetto della presente deliberazione e può farsi coadiuvare da collaboratori di sua fiducia che dovranno essere previamente indicati all'Amministrazione comunale; il Professionista è responsabile in ogni caso dell'operato del personale, qualunque ne sia la mansione, da lui assunto per lo svolgimento dell'incarico, sia verso l'Amministrazione committente sia verso terzi;
 - il professionista prende atto incondizionatamente che gli elaborati oggetto del presente incarico resteranno di assoluta proprietà della Comunità della Val di Non la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte le varianti e le integrazioni che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta;
 - tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente incarico sono possibilmente definite in via bonaria tra l'Amministrazione comunale ed il Professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui sopra, dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
- di dare atto che l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tale fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il CIG per la fornitura è: Z992BB751B ;
 - di dare atto che ai sensi della L.190/2012 art. 1 comma 32 e art. 4 bis della L.P. n. 10 del 2012, il presente provvedimento concerne:
 - beneficiario: SWS Engineering S.p.A -Via della Stazione 27- 38123 – codice fiscale, 00580910222 – Trento;
 - corrispettivo: € 14.995,81 oltre oneri previdenziali (€ 599,83) ed oneri fiscali (€ 3.431,04) per complessivi € 19.026,68=
 - norma o titolo a base dell'attribuzione: trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;
 - Responsabile del Procedimento: ing. Fiorenzo Cavosi
 - alla luce di quanto sopra si trasmette copia della presente determinazione alla ditta incaricata che dovrà provvedere a restituirla controfirmata per accettazione;
 - di dare evidenza che la Comunità della Val di Non si è dotata con deliberazione della Giunta n. 3 di data 14.01.2014 del "Codice di comportamento dei dipendenti". Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti. A tal fine si dà atto che la Comunità della Val di Non ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il codice di comportamento per una sua più completa e piena conoscenza <http://www.comunitaval dinon.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>
- La violazione degli obblighi derivanti dal Codice può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione appaltante, accertata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui queste non fossero presentate o risultino non accoglibili, l'Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti;

11. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;
12. di pubblicare per estratto copia della presente determinazione all'albo telematico della Comunità;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione o comunque dal momento in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E TUTELA AMBIENTALE
-Fto. ing. Fiorenzo Cavosi –